STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE CON ARMI SPORTIVE DA CACCIA
(F.I.D.A.S.C.)

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPI E DURATA

Art. 1
Costituzione

1.1 La Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia – F.I.D.A.S.C. – ha natura di Associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1999 n.242 e successive modificazioni e integrazioni e non persegue finalità di lucro. Essa è retta dalle norme del presente Statuto, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità ed in armonia con l'ordinamento sportivo Nazionale ed Internazionale.

1.2 La F.I.D.A.S.C. svolge la propria attività sportiva e le relative attività di promozione a livello dilettantistico in armonia con le deliberazioni del CIO e del CONI anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività federale. La F.I.D.A.S.C. è costituita da Società ed Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate. È sancita la adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del CONI. La F.I.D.A.S.C. previene e reprime l'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

1.3 Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla F.I.D.A.S.C. è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

1.4 La F.I.D.A.S.C. è affiliata alla FEDERACIONES DEPORTIVA DE CAZA Y TIRO (FEDECAT) dalla quale è riconosciuta come unica rappresentante in Italia e svolge l'attività sportiva conformemente alla Carta Olimpica, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Federazione Internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

Art. 2
Scopi

2.1 La F.I.D.A.S.C. opera su tutto il territorio nazionale e sul piano internazionale, per il raggiungimento dei seguenti scopi istituzionali:

a) disciplinare l'attività sportiva di tiro e con armi da caccia senza abbattimento di selvatico attraverso l'organizzazione e lo svolgimento dei campionati italiani e internazionali delle seguenti discipline:
   1. tiro al piattello, con fucili con canna ad anima liscia, in percorso di caccia;
   2. tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla;
   3. tiro di campagna con carabina a canna rigata e ad aria compressa munita o meno di ottica;
   4. tiro con l'arco da caccia;
   5. tiro Completo da Caccia.

b) disciplinare l'attività sportiva cinotecnica senza abbattimento di selvatico attraverso l'organizzazione e lo svolgimento dei campionati italiani e internazionali utilizzando le seguenti categorie di ausiliari:
   - razze da ferma inglesi;
   - razze da ferma continentali (italiane ed estere);
   - razze da cerca;

- razze da seguita;
- razze da riporto;
- razze da tana;
- razze da traccia;
- razze da recupero;
- meticci.
- cani da slitta

Nelle competizioni saranno valutati il comportamento sportivo dell'atleta-conduttore in ambienti campestri nonché la capacità di addestramento dimostrata dal conduttore e/o dal cane.

c) nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti a) organizza e svolge campionati italiani ed internazionali per le specialità Training Sporting, English Sporting, FAN 32, Five Stand, Trap 3, 4 e 5, Sport FEDECAT, Sport Extreme, Falconeria, Paintball, Field Target, **Softair**
d) nell'ambito delle attività di cui al precedente punto b) organizza e svolge campionati italiani ed internazionali per le specialità Country dog, Agility e CINOWORK; quest'ultimo comprensivo del: Cinathlon, Cinocross, Delta, Protezione Civile Sportiva, Rally Obedience, Rally Trial, Sportivi cinofili in acqua SCIA, Working Test per retrivers.
e) disciplina in collaborazione con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) attività sportive, nell'ambito delle sue discipline sportive, rivolte ai soggetti diversamente abili, per favorirne un'integrazione ed uno sviluppo psico-fisico.
f) sostenere le associazioni e le società affiliate nel perseguimento dei fini statutari, riconoscendone e valorizzandone l'opera, quali autonome entità che assolvono ad una funzione educativa.
g) esercitare i poteri normativi ed esecutivi nell'ambito della propria organizzazione.
h) prevedere l'attuazione di programmi di formazione di atleti e tecnici;
i) applica altresì il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI cui si rinvia.

2.2 La F.I.D.A.S.C. è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal CONI a disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale di cui al comma precedente.

2.3 La FIDASC promuove e gestisce, senza fini di lucro, anche attraverso la costituzione di società partecipate, attività e servizi connessi all'organizzazione ed al finanziamento delle iniziative tese al raggiungimento degli scopi federali nel rispetto delle indicazioni del CONI a norma dell'art 57.6 del presente Statuto.

Art. 3
Durata e sede

3.1 La F.I.D.A.S.C. ha durata illimitata. La sede sociale è in Roma.

TITOLO II
DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Art. 4
Affiliazione, riconoscimento e riaffiliazione

4.1 Possono affiliarsi e riaffiliarsi alla F.I.D.A.S.C. le società e le associazioni sportive che tesserano almeno 7 soggetti e che intendono svolgere l'attività sportiva con armi da caccia, da tiro e cinotecnica senza fini di lucro, e ne facciano richiesta. I requisiti ed i parametri cui le società e le associazioni devono uniformarsi sono, come disposto dall'art. 29 dello Statuto del CONI, quelli previsti dall'art. 90 della L. 289/02, così come modificato dalla L. 128/04 nonché i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, ed il Codice della Giustizia Sportiva. Gli affiliati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

4.2 L’affiliazione è deliberata dal Consiglio Federale.

4.3 Contro il diniego di affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del CONI stesso. La Giunta si pronuncia previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport.

4.4 Le società e le associazioni che costituiscono la F.I.D.A.S.C. sono soggetti dell’ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando le disposizioni del CONI, del presente Statuto e dei Regolamenti federali, i principi e le consuetudini sportive nonché i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

4.5 La FIDASC stipula opportune convenzioni con Enti ed Associazioni che perseguono finalità simili.

4.6 Lo Statuto di società sportive aventi forma di S.r.l. o di S.p.A. deve prevedere l’obbligo del reinvestimento degli utili nell’attività sportiva.

4.7 Le società e le associazioni sportive sono riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio Federale della F.I.D.A.S.C., se appositamente delegato dal Consiglio Nazionale del CONI e devono essere rette da Statuti, da sottoporre all’approvazione della Giunta Nazionale del CONI o del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta Nazionale. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche agli Statuti. Ai fini del riconoscimento sportivo le società e le associazioni sportive devono prevedere nei rispettivi statuti l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto e ai regolamenti della F.I.D.A.S.C.

4.8 Gli Statuti delle società ed associazioni sportive che costituiscono la F.I.D.A.S.C. devono essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità.

4.9 Le società e le associazioni sportive sono tenute a porre a disposizione della F.I.D.A.S.C. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative federali e delle squadre nazionali.

4.10 Ogni società sportiva e associazione sportiva per affiliarsi può proporre domanda fino al 31 dicembre di ciascun anno.

4.11 Per i termini di riaffiliazione vige quanto disposto dal Regolamento Organico Federale. Per l’affiliazione e la riaffiliazione dovrà essere versata la relativa quota stabilita dal Consiglio Federale della F.I.D.A.S.C., nonché le 7 quote di spettanza relative ai tesseramenti federali individuali.

4.12 Le modalità di affiliazione e riaffiliazione sono dettate dal Regolamento Organico Federale.

4.13 Il mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione e/o del versamento di almeno 7 quote derivanti dal tesseramento federale, preclude il diritto di partecipare alle attività sportive federali ed alle Assemblee.

4.14 In caso di cessazione, società e associazioni devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.D.A.S.C., sia ai suoi organi, sia ai soggetti che vi appartengono. La cessazione di appartenenza alla F.I.D.A.S.C. comporta la perdita di ogni diritto.

4.15 I componenti del Consiglio Direttivo delle società e associazioni sportive affiliate, in carica al momento della cessazione di appartenenza di una data associazione alla F.I.D.A.S.C., sono personalmente e solidamente tenuti all’adempimento degli obblighi economici; sono, altresì, eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale.

4.16 In ogni caso i predetti dirigenti non possono ricoprire analoghe cariche presso altri affiliati fino a che i debiti dell’affiliato cessato non siano stati estinti.

4.17 L’affiliazione alla F.I.D.A.S.C. cessa per le seguenti cause:

a) recesso;
b) scioglimento volontario;
c) radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli organi di giustizia e da essi comminata;
d) mancata riaffiliazione annuale;
e) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, deliberata con provvedimento motivato, per la perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
f) inattività sportiva nei termini previsti dal Regolamento Organico.

4.18 In caso di revoca dell'affiliazione è consentito ricorrere alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. n) dello Statuto del CONI; la Giunta si pronuncia previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del CONI.

4.19 Ai fini dell'affiliazione le associazioni e le società dovranno essere costituite a norma di legge e dovranno perseguire gli obiettivi istituzionali inerenti lo sviluppo delle attività sportive indicate all'art. 2.

4.20 Gli affiliati devono annualmente provvedere al rinnovo dell'affiliazione secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Organico.

4.21 Possono far parte della F.I.D.A.S.C., in qualità di aderenti, le organizzazioni sportive degli enti pubblici che esplicano un'attività promozionale e propedeutica nel settore delle discipline di cui all'art.2. Agli aderenti si applicano le disposizioni relative agli affiliati, in quanto compatibili, con l'esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale, nazionale o territoriale.

4.22 I Gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6 della legge 78/2000 sono rappresentati nel Comitato Sportivo Militare alle seguenti condizioni:
a) ai fini del riconoscimento sportivo non devono avere scopo di lucro e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche; i componenti degli organi direttivi, anche se designati dalle competenti autorità, devono essere tesserati alla F.I.D.A.S.C.;
b) la partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della F.I.D.A.S.C., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria;
c) la partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della F.I.D.A.S.C., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e/o di aggiornamento.

Art. 5
Tesserati

5.1 Sono tesserati alla F.I.D.A.S.C.:
a) i dirigenti federali dal momento dell'elezione o della nomina;
b) i dirigenti dalla data dell'affiliazione o riaffiliazione della società sportiva o associazione di appartenenza;
c) gli atleti dalla data di accettazione della relativa domanda di tesseramento, siano essi agonisti o amatoriali;
d) i tecnici sportivi dalla data di iscrizione nell'apposito Albo Federale;
e) gli ufficiali di gara dalla data di iscrizione nell'apposito ruolo;
f) i medici sociali e federali dalla data di definizione del ruolo specifico da parte della Società o della Federazione.

5.2 Il tesseramento ha durata annuale. Esso cessa:

a) per dimissioni dalla società o associazione sportiva di appartenenza;
b) per mancato rinnovo del tesseramento, nei casi previsti dal Regolamento Organico;
c) per radiazione irrogata dagli organi di giustizia federali in caso di gravi infrazioni alle norme federali;
d) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;
e) per i casi di cessazione di appartenenza alla F.I.D.A.S.C. delle rispettive società e associazioni sportive;

5.3 È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti.
A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla sanzione irrogata.

5.4 I tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

5.5. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sortiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

Art. 6
Atleti e Tecnici Sportivi

6.1 Sono atleti i soggetti che praticano o intendono praticare discipline sportive della F.I.D.A.S.C. Essi sono inquadrati presso gli affiliati e sono soggetti all'Ordinamento Sportivo. Il vincolo rinnovabile che unisce atleti ed affiliati è riferito sempre alla scadenza dell'anno solare; il Regolamento Organico stabilirà le modalità del tesseramento, nonché le regole per lo svincolo dal rapporto.

6.2 Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
Devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della FIDASC; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della FEDECAT, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

6.3 I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive, o comunque iscritti nei quadri tecnici federali, sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.
Devono esercitare le loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della F.I.D.A.S.C., nonché le norme e gli indirizzi della F.E.D.E.C.A.T., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

Art. 7
Ufficiali di Gara

7.1 Gli Ufficiali di Gara partecipano senza vincolo di subordinazione allo svolgimento delle manifestazioni sportive, per assicurarne la regolarità nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti

Federali. Essi svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

7.2 La qualifica di tecnico è incompatibile con la qualifica di Ufficiale di Gara.

Art. 8
Diritti e doveri degli affiliati e dei tesserati

8.1 Gli affiliati hanno diritto:
a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
b) di partecipare all'attività federale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale.

8.2 I tesserati hanno diritto:
a) di partecipare all'attività federale;
b) di concorrere alle cariche federali, ove in possesso dei requisiti prescritti;
c) di partecipare alle Assemblee, secondo le norme statutarie e regolamentari.

8.3 Gli affiliati hanno l'obbligo:
a) di assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva, facendoli partecipare alle manifestazioni e/o iniziative federali.

8.4 I tesserati hanno l'obbligo:
a) di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive;
b) di praticare, se atleti, lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO e del CONI;
c) di rispondere, se atleti selezionati per le rappresentative nazionali, alle convocazioni e ponendosi a disposizione della F.I.D.A.S.C., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito;
d) di rispettare il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI cui si rinvia.

È fatto divieto ai tesserati di tesserarsi contestualmente a più di una Società e Associazione Sportiva affiliata alla F.I.D.A.S.C.

8.5 Tutti i soggetti della Federazione, affiliati e tesserati, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti federali, le delibere e le disposizioni dei competenti organi federali, il Codice della Giustizia Sportiva nonché di rispettare le regole del dilettantismo emanate dal CIO. Sono, altresì, tenuti, ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

8.6 Le atlete madri possono sospendere l'attività sportiva dal 2° mese di gravidanza sino ai 6 mesi dopo il parto, conservando in questo periodo il tesseramento e tutti i diritti acquisiti alla data della sospensione dell'attività.

8.7 È fatto divieto per i tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale.
Il Regolamento di Giustizia dovrà indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per le suddette violazioni.

Art. 8bis
Procedure di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione.

8bis.1 Con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, si applicano altresì le previsioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni del presente Statuto o di qualsivoglia regolamento federale.

8bis.2 I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffilazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico

TITOLO III
DEGLI ORGANI

Art. 9
Organi della Federazione, cariche ed incarichi federali

9.1 Gli organi centrali sono:
a) l'Assemblea Nazionale;
b) il Consiglio Federale;
c) il Presidente Federale;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Segretario Generale
f) la Commissione Federale di Garanzia
g) l'Ufficio del Procuratore Federale.

9.2 Gli organi periferici sono:
a) l'Assemblea regionale;
b) il Consiglio regionale;
c) il Presidente del Comitato regionale;
d) l'Assemblea provinciale;
e) il Consiglio provinciale;
f) il Presidente del Comitato provinciale;
g) Delegati Regionali e Delegati Provinciali

9.3 Gli organi di giustizia presso la Federazione sono:
a) Il Giudice Sportivo Nazionale;
b) il Tribunale Federale;
c) la Corte Federale di Appello in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello

9.4 Il tesserato che ricopre cariche federali centrali o periferiche è rieleggibile per più mandati ed il mandato termina con la conclusione del quadriennio olimpico.

9.5 Ogni carica elettiva è a titolo onorifico e si ritiene assunta a titolo gratuito, salvo quanto eventualmente previsto da norme di legge o dal CONI. In favore del Presidente Federale e di altri componenti di Organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche si possono prevedere delle indennità la cui entità sarà determinata dal Consiglio Federale in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 10
Assemblea Nazionale

10.1 L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della F.I.D.A.S.C.

10.2 L'Assemblea si distingue in Ordinaria e Straordinaria.

Art. 11
Assemblea Nazionale Ordinaria

11.1 L'Assemblea Nazionale Ordinaria determina gli indirizzi relativi alle attività federali, indicando ove necessario, i mezzi e gli strumenti, anche normativi.

11.2 L'Assemblea Nazionale Ordinaria, salvo i casi statutariamente previsti, è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

11.3 L'avviso di convocazione spedito agli aventi diritto a voto, con lettera raccomandata, corredato dall'elenco degli stessi, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'orario, la composizione della Commissione verifica poteri e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.4 Oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti, la convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviata agli aventi diritto di voto a mezzo PEC nonché pubblicato sulla homepage del sito internet federale. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione ai sensi del successivo art. 14.7.

11.5 Il Consiglio Federale, all'atto dell'indizione dell'Assemblea, nomina la Commissione verifica poteri e Commissione di scrutinio per le votazioni, stabilisce la data, la sede e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nelle Assemblee Elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato d'intesa con il CONI e il Presidente dell'Assemblea è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea medesima.

11.6 L'Assemblea Ordinaria elettiva deve essere celebrata entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi per il rinnovo delle cariche federali. Detta Assemblea provvederà anche all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

11.7 L'Assemblea elettiva provvede alle elezioni:
a) del Presidente Federale con votazione disgiunta dalle altre cariche;
b) dei Consiglieri federali e contemporaneamente di 2 Vice Presidenti;
c) del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

11.8 Le votazioni per gli organi elettivi sono effettuate a scrutinio segreto.

Art. 12
Assemblea Nazionale Straordinaria

12.1 L'Assemblea Nazionale Straordinaria si riunisce per:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) motivate impellenti circostanze;
c) mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte della Giunta Nazionale del CONI o in caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti federale;
d) procedere, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine del mandato previste dal presente Statuto, ad eleggere il Presidente, i Vicepresidenti, l'intero Consiglio Federale decaduto ovvero singoli membri dello stesso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea provvede anche ad integrare gli organi in caso di dimissioni o vacanze di singoli componenti in misura inferiore alla metà più uno;
e) deliberare lo scioglimento della F.I.D.A.S.C. secondo il disposto dell'art. 21 del codice civile.

12.2 Nel caso prospettato al precedente comma, lettera c), l'Assemblea sarà costituita solo dalle associazioni e società sportive con diritto di voto conformemente al disposto dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 15/2004.

12.3 È convocata dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci.
L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro e non oltre novanta giorni se richiesto:
- dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
- ovvero dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto al voto;

- ovvero dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.

12.4 Nella richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte degli aventi diritti al voto, deve essere specificamente indicato l'argomento da inserire all'ordine del giorno, accompagnato da una relazione che illustri il tema sottoposto all'esame.

12.5 L'avviso di convocazione spedito agli aventi diritto, con lettera raccomandata corredata dall'elenco degli stessi, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'orario e degli argomenti all'o.d.g.

12.6 Nel caso si ravvisi l'opportunità di abbinare l'Assemblea Straordinaria a quella Ordinaria già indetta, il Consiglio Federale può decidere di anticipare l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal presente Statuto.

Art. 13
Costituzione Assemblea Nazionale

13.1 L'Assemblea Nazionale è composta da:

a) Presidenti di società ed associazioni sportive aventi diritto a voto.

b) Rappresentanti di atleti-atlete e di tecnici sportivi, secondo i successivi parametri:

- Nelle Regioni fino a 40 associazioni o società sportive regolarmente affiliate, n. 2 atleti e n. 1 tecnico;
- Nelle regioni con oltre 40 società o associazioni sportive regolarmente affiliate, n. 4 atleti e n. 2 tecnici;

I rappresentanti degli atleti-atlete e dei tecnici sportivi vengono eletti in ambito regionale, in apposite distinte Assemblee regionali di categoria.

13.1 bis Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dai successivi commi.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee nazionali, possono altresì essere rilasciate, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, deleghe ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2, fino a 400 associazioni e società votanti;
- 3, fino a 800 associazioni e società votanti;
- 4, fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5, oltre le 1500 associazioni e società votanti.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità: le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

13.2 I rappresentanti degli atleti e dei tecnici non possono essere portatori di deleghe nell'ambito dell'Assemblea Nazionale. In caso di impedimento da parte di un rappresentante degli atleti o dei tecnici, potrà partecipare in suo luogo il primo dei non eletti nelle rispettive Assemblee Regionali di categoria. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

13.3 L'Assemblea Nazionale deve essere sempre fissata in prima ed in seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti la metà degli aventi diritto al voto; in seconda

convocazione, fissata nello stesso luogo della prima e almeno un'ora dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. In caso di Assemblea Ordinaria o Straordinaria elettiva, il *quorum* costitutivo di seconda convocazione è stabilito in 1/5 degli aventi diritto a voto.
I *quorum* costitutivi di cui ai due commi precedenti sono calcolati sul numero delle società presenti o delegati, con esclusione di atleti e tecnici, e non sul numero di voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se assunte a maggioranza dei voti, salvo i casi diversamente disciplinati dal presente Statuto.

13.4 L'Assemblea Nazionale elegge il proprio Presidente e il Vice Presidente per alzata di mano e controprova. In caso di dissenso o di più candidati, il Presidente della Commissione Verifica Poteri opererà il conteggio dei voti palesi distintamente. Verranno eletti Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea coloro che avranno ottenuto più voti.

13.5 Il Presidente Federale, e gli altri componenti del Consiglio Federale, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, degli Organi federali di Giustizia, della Commissione Federale di Garanzia, il Procuratore Federale ed il Segretario generale partecipano all'Assemblea senza diritto di voto. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare le associazioni e società sportive né direttamente né per delega.

13.6 È preclusa la partecipazione all'Assemblea Nazionale a chiunque sia stata irrogata una squalifica o inibizione in corso di esecuzione e alle società e le associazioni sportive affiliate non in regola con il pagamento delle quote associative di cui all'art. 41.3.

13.7 Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione per la verifica dei poteri e della Commissione di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

13.8 Nelle Assemblee elettive il voto è esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 14
Presentazione delle candidature all'Assemblea Nazionale

14.1 Le candidature alle cariche di Presidente Federale, Vice Presidente, Consigliere Federale e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti devono pervenire per iscritto, consegnata a mano, per telegramma, raccomandata, fax alla Segreteria Federale almeno 40 giorni prima della data di celebrazione della Assemblea, a pena di irricevibilità.
In caso di consegna a mano le candidature devono pervenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.

14.2 È ammessa la candidatura individuale ad una sola carica elettiva.

14.3 Alla candidatura sottoscritta, colui che intende candidarsi deve dichiarare sotto la propria responsabilità, con autocertificazione in calce alla domanda stessa, di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

14.4 La Segreteria Federale formerà sei distinte liste di candidati per le cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, dei Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, dei Consiglieri atleti, dei Consiglieri Tecnici sportivi, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

14.5 Le liste dei candidati saranno pubblicate sul sito federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

14.6 Le liste dei candidati saranno autenticate dalla Commissione Verifica Poteri che accerterà la regolarità delle candidature nonché i requisiti dei soggetti proposti.

14.7 Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 15
Il Consiglio Federale

15.1 Salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

15.2 Il Consiglio Federale è composto da:
a) il Presidente Federale eletto da tutti i Componenti aventi diritto a voto presenti in Assemblea elettiva;
b) n. 10 Consiglieri di cui:
- n. 2 Vice Presidenti eletti da tutti i Componenti dell'Assemblea aventi diritto a voto presenti in Assemblea;
- n. 5 Consiglieri eletti dai Presidenti di Società e Associazioni sportive affiliate aventi diritto a voto presenti in Assemblea;
- n. 2 atleti eletti dai rappresentanti degli atleti aventi diritto a voto presenti in Assemblea nel rispetto delle quote di genere;
- n. 1 tecnico eletto dai rappresentanti dei tecnici aventi diritto a voto presenti in Assemblea.

15.2 *bis* Il numero dei componenti del Consiglio Federale è fissato in dodici qualora il numero delle società e associazioni sportive affiliate superi quello di duemila ovvero in quattordici qualora il numero delle società e associazioni sportive affiliate superi quello di tremila. In ogni caso, gli Organi Territoriali non posso avere un numero di componenti superiore a quello del Consiglio Federale.

15.2 *ter* Fermo il numero dei componenti, possono altresì far parte quali membri di diritto del Consiglio Federale i Presidenti di eventuali Leghe ove previste. Sono altresì invitati alle riunioni del Consiglio Federale i membri del Collegio dei revisori.

15.2 *quater* Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio federale è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

15.2 quinquies Le elezioni del Presidente avvengono con priorità, in forma distinta e separata. Per le elezioni delle altre cariche è facoltà dell'Assemblea deliberare per effettuare le votazioni in una o più chiamate alle urne fermo restando la proclamazione degli eletti da effettuarsi a scrutinio avvenuto per tutte le cariche.

15.2 sexies Per gli altri componenti il Consiglio, dovrà essere garantita la presenza della rappresentanza di membri di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali. Pertanto, qualora alla fine della procedura elettiva non risulti rispettata, all'interno dei membri del Consiglio, la presenza di componenti di genere diverso nella predetta misura, i due candidati di genere diverso che hanno ottenuto più voti subentreranno, nelle categorie per le quali si sono candidati, agli ultimi candidati dell'altro genere che hanno ricevuto più preferenze.

In caso di mancanza di un solo candidato per il raggiungimento del quorum di 1/3 di genere diverso, il candidato di genere diverso che ha ottenuto più voti subentrerà, nella categoria per la quale si è candidato, all'ultimo candidato dell'altro genere che ha ricevuto più preferenze.

In mancanza di candidati di genere diverso, le cariche resteranno vacanti.

15.3 Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e nel rispetto del principio sancito al precedente comma 2 e 2 quater. In caso di parità di voti si procede immediatamente al ballottaggio; in caso di ulteriore parità viene eletto il candidato con maggiore età.

Art. 16
Competenze del Consiglio Federale

16.1 Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Compete al Consiglio Federale:

a) eleggere il Vice Presidente Vicario tra i 2 Vice Presidenti eletti in Assemblea a maggioranza dei voti ed a scrutinio segreto.
b) deliberare gli indirizzi e le direttive generali per lo svolgimento della attività associativa;
c) deliberare le norme per l'amministrazione e contabilità in conformità al codice civile e ai principi dell'ordinamento sportivo;
d) esaminare la "Relazione di gestione" della Federazione predisposta dal Presidente Federale;
e) approvare annualmente entro il 30 aprile il bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI così come previsto dall'art. 57 del presente Statuto;
f) determinare l'ammontare dei fondi da erogare agli organi periferici per l'assolvimento dei rispettivi compiti e funzioni;
g) riconoscere ai fini sportivi, su delega del CONI, le società e le associazioni per l'affiliazione;
h) emanare le disposizioni in ordine al tesseramento federale;
i) concorrere alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2;
j) deliberare i criteri per l'assegnazione di contributi alle società e associazioni affiliate di cui all'art. 4;
k) elaborare proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria e da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
l) emanare i Regolamenti federali: in particolare, i regolamenti per l'attuazione dello Statuto, il Regolamento di Giustizia, da trasmettere al CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
m) approvare i calendari federali e i programmi di carattere internazionale;
n) istituire per singole discipline omogenee tra loro le Commissioni di specialità della Federazione;
o) nominare:
    i. il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto, rispettivamente su proposta del Presidente Federale e previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia;
    ii. i componenti del Giudice Sportivo Nazionale su proposta del Presidente;
    iii. i componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, su proposta del Presidente e previa valutazione di idoneità da parte della Commissione Federale di Garanzia;
    iv. componenti della Commissione Federale di Garanzia;
p) vigilare sulla attività degli Organi federali, con esclusione degli organi di Giustizia e di quelli di controllo che hanno completa autonomia e non sono soggetti a decadenza nel caso in cui la stessa si verifichi per il Consiglio Federale;
q) nominare i componenti di Commissioni speciali e Comitati, stabilendone le attribuzioni, il numero, la durata ed il funzionamento, anche con l'inclusione di esperti scelti al di fuori dei tesserati, determinando gli eventuali riconoscimenti di funzione, secondo le vigenti disposizioni in materia;
r) nominare eventuali Commissari straordinari o ad Acta o Ispettori straordinari;
s) esercitare il controllo di legittimità sulle elezioni dei componenti i Comitati regionali e provinciali;
t) provvedere, accertate gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, o irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo, allo scioglimento dei Comitati periferici, nominando in sostituzione un Commissario, il quale entro quarantacinque giorni dovrà indire l'Assemblea elettiva da tenersi nei successivi quarantacinque giorni per la ricostituzione di tali organi;
u) stabilire la data, la sede e gli argomenti da inserire all'o.d.g. dell'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria;
v) ratificare le decisioni adottate in via di estrema urgenza dal Presidente Federale;

w) deliberare i provvedimenti di indulto e amnistia, prefissandone i limiti;
x) decidere su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame, non riservati ad altri Organi;
y) nominare i rappresentanti della Federazione in seno agli organismi nazionali ed internazionali;
z) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali;
aa) deliberare gli importi di tutte le quote e tasse federali;
bb) rendere interpretazione autentica dello Statuto e delle norme federali, ad esclusione delle disposizioni in attuazione dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, e del Codice della Giustizia Sportiva, per la cui interpretazione è competente in via esclusiva la sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport.

16.2 Il Consiglio Federale decide a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi presiede la riunione.

Art. 17
Convocazione del Consiglio Federale

17.1 Il Consiglio Federale deve essere convocato almeno quattro volte all'anno, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno od allorquando lo richieda la maggioranza semplice dei suoi componenti.

17.2 La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'orario della riunione nonché l'ordine del giorno dei lavori. Essa può avvenire per telegramma o per fax ma deve essere trasmessa almeno 5 giorni prima della data della riunione e può essere anche inviata per via e-mail. Se la convocazione avviene tramite posta deve essere inviata almeno 7 giorni prima della riunione.
Per la validità delle riunioni occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 18
Decadenza ed integrazione del Consiglio Federale

18.1 In caso di dimissioni o di cessazione per altro motivo dalla carica di membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero Organo, si provvederà all'integrazione delle cariche vacanti con i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. In mancanza, la copertura dei posti rimasti vacanti deve avvenire con nuove elezioni in occasione della prima Assemblea utile successiva. Qualora però sia compromessa la funzionalità dell'Organo, deve essere convocata entro 60 giorni un'Assemblea Straordinaria elettiva da celebrarsi entro i successivi 70 giorni, nel rispetto dei termini di cui all'art. 11.3.

18.2 In caso di dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei Consiglieri federali, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e da tenersi entro i successivi 30 giorni.

18.3 La decadenza del Consiglio Federale e del Presidente non si estende né al Collegio dei Revisori dei Conti né ai componenti della Commissione Federale di garanzia, degli Organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale che, comunque, restano in carica sino alla conclusione del relativo mandato.

18.4 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi sono irrevocabili.

18.5 In caso di assenza per 3 volte consecutive di un componente il Consiglio, senza giustificato motivo, egli verrà dichiarato decaduto dalla carica.

Art.19
Il Presidente Federale

19.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione.

19.2 Il Presidente Federale, salvo i casi espressamente e tassativamente enunciati nel presente Statuto, rimane in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio.

19.3 Il Presidente federale non può svolgere più di tre mandati.

19.4 [soppresso]

19.5 [soppresso]

19.6 Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Il Presidente ha inoltre la responsabilità generale del buon andamento della Federazione. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente:

a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
c) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
d) convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria salvo i casi statutariamente previsti;
e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale stabilendone l'ordine dei lavori;
f) adotta, nell'ambito delle competenze del Consiglio Federale, provvedimenti di estrema urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica, con esclusione dell'approvazione del bilancio, sentiti i Vice Presidenti;
g) delibera i provvedimenti di "grazia", purché sia stata scontata almeno la metà della pena e purché non riguardino sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping. Per la "grazia" riferita alla radiazione occorre che siano trascorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
h) sottopone al Consiglio Federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.

19.7 Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Nel caso in cui nessuno dei candidati alla carica di Presidente abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero dei suffragi. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea e fermo il limite dei tre mandati di cui al comma 3 del presente articolo.

19.8 Il Presidente può delegare ad uno o ai due Vice Presidenti incarichi specifici fatta salva la materia che rientra nella sua esclusiva competenza.

19.9 Il Presidente può invitare ad assistere alle singole riunioni del Consiglio Federale, a titolo consultivo, le persone la cui partecipazione sia ritenuta particolarmente utile in relazione alle loro specifiche competenze.

19.10 In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente Vicario. L'esercizio del potere di firma da parte del Vice Presidente Vicario costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente Federale.

19.11 Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale. Sarà convocata l'Assemblea Straordinaria elettiva entro 60 giorni dall'evento. L'Assemblea dovrà celebrarsi nei termini di cui all'art. 18.1. L'ordinaria amministrazione sarà assicurata dal Consiglio Federale che resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente, o, in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario.

19.12 L'impedimento definitivo del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale e, in tal caso, l'ordinaria amministrazione spetterà al Vice Presidente Vicario sino alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini statutariamente previsti.

Art. 20
I Vice presidenti

20.1 L'Assemblea Nazionale elegge 2 Vice Presidenti.

20.2 Il Consiglio Federale elegge il Vice Presidente Vicario tra i 2 Vice Presidenti eletti in Assemblea a maggioranza dei voti ed a scrutinio segreto.

20.3 I Vice Presidenti hanno pari livello di funzioni, anche se con attribuzioni diversificate, secondo gli incarichi personali a ciascuno di loro affidati dal Consiglio Federale.

20.4 Il Vice Presidente Vicario assume inoltre, nel caso si verifichino le condizioni citate, le funzioni di cui agli artt. 19.10, 19.11 e 19.12.

Art. 21
Il Collegio dei Revisori dei Conti

21.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente
Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti debbono risultare iscritti al Registro dei revisori contabili o all'Albo degli esperti contabili e dei dottori commercialisti. Essi possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati.

21.2 I componenti del Collegio durano in carica per il quadriennio olimpico. Il Presidente può essere rieletto per più mandati. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.

21.3 È obbligatorio acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni allo stesso e il bilancio consuntivo d'esercizio nonché su tutti gli altri atti per i quali detto parere sia previsto dal regolamento di contabilità e amministrazione federale.

21.4 Il Collegio vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge applicabili, esercita il controllo contabile, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, esercita il controllo sull'intera gestione economico-finanziaria della Federazione.

21.5 La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati alle Assemblee federali nonché alle riunioni del Consiglio Federale.

21.6 La cancellazione o la sospensione dall'ordine degli Esperti Contabili e dei dottori commercialisti ovvero dal Registro dei Revisori Contabili è causa di decadenza dall'ufficio di Revisore. I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale federale, a due riunioni consecutive del Collegio, o a due riunioni consecutive del Consiglio Federale, decadono dall'ufficio.

21.7 Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi processo verbale. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori.

I Revisori possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio il quale ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per i provvedimenti di competenza.

21.8 In tema di decadenza e/o sostituzione dei Componenti il Collegio si rinvia alle disposizioni del codice civile.

Art. 22
Segreteria Federale

22.1 La Segreteria Federale costituisce la struttura federale ed è composta dagli Uffici e Servizi necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Federale e degli altri organi federali.

22.2 Il Segretario generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile. A tal fine coordina e dirige gli Uffici che compongono la Segreteria. Il personale addetto alla Segreteria Federale dipende gerarchicamente dal Segretario, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza della Segreteria Federale.

22.3 Il Segretario generale della Federazione assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, ne redige i verbali ed ha facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria.

Art. 23
Commissione Federale di Garanzia

23.1 La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di cinque soggetti, di cui tre effettivi uno dei quali con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

23.2 La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale, della Corte Federale di Appello e dell'Ufficio del Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
b) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
c) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 24
Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

24.1 Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.

24.2 L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore Federale e di un Procuratore Aggiunto.

24.3 Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

24.4 Il Procuratore aggiunto è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

24.5 Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

24.6 Il Procuratore Aggiunto coadiuva il Procuratore Federale e sostituisce il Procuratore Federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.

24.7 Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 25
Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore Federale

25.1 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

25.2 Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

25.3 Le attribuzioni del Procuratore Federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia Federale.

Art. 26
Assemblea Regionale

26.1 L'Assemblea regionale è il principale organo della Federazione sul territorio della Regione.

26.2 L'Assemblea si distingue in Ordinaria e Straordinaria.

Art. 27
Assemblea Regionale Ordinaria

27.1 L'Assemblea Ordinaria, che si riunisce in seduta elettiva entro il 31 gennaio dell'anno successivo ai Giochi Olimpici Estivi, ha le seguenti competenze:

a) approva la relazione tecnico-morale relativa al quadriennio concluso;
b) delibera all'inizio del quadriennio gli indirizzi generali ed i programmi dell'attività agonistica regionale;
c) elegge con votazioni separate e successive il Presidente regionale ed il Consiglio regionale;

27.2 L'Assemblea regionale Ordinaria, salvo i casi statutariamente previsti, è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale o da chi ne fa le veci e deve celebrarsi almeno 30 giorni dopo la convocazione.

27.3 Il Consiglio regionale, all'atto dell'indizione dell'Assemblea, nomina la Commissione verifica poteri e Commissione scrutinio per le votazioni.

27.4 L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto a voto nella Regione, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, con lettera raccomandata anticipata a mezzo fax, telegramma o e-mail.

27.5 L'avviso di convocazione deve contenere: l'indicazione del luogo, l'orario della prima e della seconda convocazione –fissata almeno un'ora dopo la prima-, la composizione della Commissione Verifica Poteri e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'avviso di convocazione deve essere corredato dall'elenco degli aventi diritto a voto.

Art. 28
Assemblea Regionale Straordinaria

28.1 L'Assemblea Regionale Straordinaria:
a) provvede alla elezione degli Organi decaduti prima della scadenza del Ciclo Olimpico.
b) provvede alla elezione delle cariche vacanti da reintegrare secondo le normative statutarie.

28.2 È convocata dal Presidente regionale o da chi ne fa le veci entro 60 giorni dagli eventi previsti alle lettere a), b) del precedente comma 1. Lo stesso termine si applica a partire dalla data in cui viene avanzata richiesta di convocazione da parte della metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto nella Regione o della metà più uno dei Consiglieri regionali e dovrà celebrarsi entro i successivi 30 giorni.

28.3 Nella richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte degli aventi diritti al voto, deve essere specificamente indicato l'argomento da inserire all'ordine del giorno, accompagnato da una relazione che illustri il tema sottoposto all'esame.

28.4 L'avviso di convocazione spedito agli aventi diritto a voto nella Regione, con lettera raccomandata anticipata a mezzo fax, telegramma o e-mail, corredata dall'elenco degli stessi, deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'orario in prima ed in seconda convocazione –fissata almeno un'ora dopo la prima-, la composizione della Commissione Verifica Poteri nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 29
Costituzione Assemblea Regionale

29.1 L'Assemblea regionale è composta dai Presidenti di società ed associazioni affiliate aventi diritto a voto della Regione.
In caso di impedimento il Presidente può farsi sostituire da un dirigente della propria società o da un Presidente o suo delegato di altra società della stessa Regione. Sono ammesse deleghe a Presidenti di società della stessa regione aventi diritto a voto, secondo il parametro che segue:

- 1, oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 2, oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 3, oltre le 300 associazioni e società votanti;
- 4, oltre le 500 associazioni e società votanti;

- 5, oltre le 600 associazioni e società votanti.

Le deleghe devono essere redatte secondo quanto previsto dal precedente art. 13.1, bis.

I Presidenti dei Comitati Regionali, i Consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Regionali non possono rappresentare associazioni e società, né direttamente, né per delega.

29.2 Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto:
a) i Componenti gli Organi centrali residenti nella regione;
b) il Presidente ed i componenti del Consiglio regionale;
c) i Presidenti provinciali;
d) il Segretario Regionale.

29.3 L'Assemblea regionale deve essere sempre fissata in prima ed in seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo della prima e almeno un'ora dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. In caso di Assemblea Ordinaria o Straordinaria elettiva, il quorum costitutivo di seconda convocazione è rappresentato da almeno un terzo (1/3) degli aventi diritto a voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se assunte a maggioranza dei voti, salvo i casi diversamente disciplinati dal presente Statuto.

29.4 L'Assemblea regionale elegge il proprio Presidente e il Vice Presidente per alzata di mano e controprova. In caso di dissenso o di più candidati, il Presidente della Commissione Verifica Poteri opererà il conteggio dei voti palesi distintamente. Verranno eletti Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea coloro che avranno ottenuto più voti.

29.5 È preclusa la partecipazione all'Assemblea regionale a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione e alle società e le associazioni sportive affiliate non in regola con il pagamento delle quote associative di cui all'art. 41.3.

29.6 Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione per la verifica dei poteri e della Commissione di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche regionali.

Art. 30
Presentazione delle candidature

30.1 Le candidature alle cariche di Presidente regionale, Consigliere regionale devono pervenire per iscritto, consegnata a mano, per telegramma, raccomandata, fax presso la sede indicata nella lettera di convocazione almeno 20 giorni prima della data di celebrazione della Assemblea, a pena di irricevibilità.
In caso di consegna a mano le candidature devono pervenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.

30.2 È ammessa la candidatura individuale ad una sola carica elettiva.

30.3 Alla candidatura sottoscritta, colui che intende candidarsi deve dichiarare sotto la propria responsabilità, con autocertificazione in calce alla domanda stessa, di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto all'art. ~~31~~.**42**

Art. 31
Assemblea Regionale di categoria degli Atleti/e e dei Tecnici sportivi

31.1 Le Assemblee regionali di categoria, indette dal Consiglio regionale e convocate dal Presidente regionale, provvedono all'elezione dei delegati degli atleti-atlete e dei tecnici sportivi che rappresentano, per le rispettive categorie, la Regione all'Assemblea Nazionale.

Devono celebrarsi almeno 30 giorni dopo la convocazione.
Esse possono inoltre essere convocate qualora il Presidente regionale, o chi ne fa le veci ne ravvisi la necessità, o su richiesta della metà più uno degli aventi diritto a voto.

31.2 I rappresentanti di atleti-atlete e dei tecnici sportivi potranno essere eletti per ogni singola regione nella misura di seguito riportata:
a) nelle Regioni fino a 40 associazioni o società sportive regolarmente affiliate, n. 2 atleti e n. 1**tecnico**;
b) nelle regioni con oltre 40 società o associazioni sportive regolarmente affiliate, n. 4 atleti e n. 2 tecnici.
Essi dovranno essere maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività.

31.3 Le Assemblee regionali di categoria sono costituite rispettivamente da atleti-atlete o tecnici sportivi aventi diritto a voto secondo quanto disciplinato dall'art. 41 del presente Statuto.

31.4 Le Assemblee di categoria per le elezioni dei delegati rappresentanti degli atleti-atlete e dei tecnici sportivi all'Assemblea Nazionale devono essere celebrate entro il 10 gennaio dell'anno successivo ai Giochi Olimpici Estivi e, comunque, almeno 65 giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale.
Le modalità ed i tempi di convocazione e di candidatura, e le modalità di svolgimento sono i medesimi delle Assemblee Regionali.
L'Assemblea regionale di categoria deve essere sempre fissata in prima ed in seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti la metà degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo della prima ed almeno un'ora dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto, anche in caso di Assemblea elettiva.

31.5 Gli avvisi di convocazione agli aventi diritto a voto saranno recapitati presso le società ove gli stessi risultano tesserati.

31.6 I rappresentanti degli atleti-atlete e dei tecnici sportivi eletti dalle Assemblee Regionali di categoria durano in carica per l'intero quadriennio Olimpico e decadono allo scadere dello stesso.
In caso di impedimento temporaneo o definitivo di taluno degli eletti, questi sarà sostituito dal primo dei non eletti e così di seguito.

31.7 L'Assemblea elegge il proprio Presidente e il Vice Presidente per alzata di mano e controprova. In caso di dissenso o di più candidati, il Presidente della Commissione Verifica Poteri opererà il conteggio dei voti palesi distintamente. Verranno eletti Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea coloro che avranno ottenuto più voti.

Art. 32
Comitato Regionale

32.1 Il Comitato regionale ha competenza nella propria Regione e rappresenta in ambito regionale la F.I.D.A.S.C.
È costituito quando siano presenti nella Regione almeno 10 società o associazioni sportive regolarmente affiliate e con diritto al voto.
Nelle Regioni con meno di 10 affiliati è nominato dal Consiglio Federale un delegato con i compiti di coordinamento e promozione dell'attività sportiva federale e della costituzione e l'affiliazione delle società sportive o associazioni nel numero necessario per la costituzione del Comitato.
La carica di Delegato regionale ha durata quadriennale, coincidente con il quadriennio Olimpico.
La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato regionale.

32.2 Il Comitato regionale è retto da un Consiglio composto da:
- un Presidente;
- 10 Consiglieri nelle Regioni in cui esiste un numero di società aventi diritto a voto superiore a 10;
- 7 Consiglieri nelle Regioni in cui il numero delle società aventi diritto a voto è pari a 10.

Tra i Consiglieri è eletto dal Consiglio regionale un Vice Presidente Vicario a maggioranza dei voti ed a scrutinio segreto.

32.3 I componenti del Consiglio regionale vengono eletti dall'Assemblea regionale. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio; in caso di ulteriore parità, si procede in ragione della maggiore età.

32.4 Il Consiglio Regionale dura in carica quattro anni e decade alla scadenza del quadriennio olimpico.

32.5 Il Consiglio regionale:
a) cura l'attuazione di programmi di attività sportiva deliberati dall'Assemblea regionale, eventualmente integrati sulla scorta dei calendari federali di cui all'art. 16 lettera m;
b) applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi centrali, con la collaborazione dei Comitati provinciali;
c) rende al Consiglio Federale relazione annuale sulla gestione.

32.6 Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente regionale e si deve riunire periodicamente ogni qualvolta sia necessario per esaminare e decidere sulle questioni di competenza.
Deve essere riunito entro 60 giorni se richiesto da almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

32.7 Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme riguardanti il Consiglio Federale, in quanto applicabili.

Art. 33
Il Presidente del Comitato regionale

33.1 Il Presidente del Comitato regionale rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.D.A.S.C. nell'ambito territoriale della propria Regione ed ha la rappresentanza del Comitato. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio ed è responsabile, con i componenti del Consiglio nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea regionale, dell'attività del Comitato nonché dei fondi federali acquisiti per le spese di funzionamento del Comitato stesso.

33.2 Il Presidente del Comitato rappresenta, con diritto di voto, la Federazione negli organi regionali del CONI.

33.3 Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea regionale con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, prima e separatamente dalla elezione dei componenti il Consiglio regionale. Nel caso in cui nessuno dei candidati alla carica di Presidente regionale abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

33.4 Il Presidente:
a) convoca, salvo i casi statutariamente previsti, l'Assemblea regionale;
b) convoca e presiede, salvo i casi statutariamente previsti, il Consiglio regionale.
c) convoca l'Assemblea regionale di categoria per le elezioni dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi che comporranno l'Assemblea Nazionale.

33.5 In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

33.6 In caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato regionale, tornano applicabili le disposizioni del presente Statuto riguardanti il Consiglio Federale.

Art. 34
Assemblea provinciale

34.1 L'Assemblea provinciale è l'organo periferico della Federazione nell'ambito della Provincia.

34.2 L'Assemblea si distingue in Ordinaria e Straordinaria.

Art. 35
Assemblea Provinciale Ordinaria

35.1 L'Assemblea provinciale Ordinaria, che si riunisce in seduta elettiva entro il 15 marzo dell'anno successivo ai Giochi Olimpici Estivi, ha le seguenti competenze:
a) approva la relazione tecnico-morale relativa al quadriennio concluso;
b) delibera all'inizio del quadriennio gli indirizzi generali ed i programmi dell'attività agonistica nell'ambito della Provincia;
c) elegge, per un quadriennio, con votazioni separate e successive il Presidente provinciale ed il Consiglio provinciale;

35.2 L'Assemblea provinciale Ordinaria, salvo i casi statutariamente previsti, è indetta dal Consiglio Provinciale e convocata dal Presidente Provinciale o da chi ne fa le veci e deve celebrarsi almeno 30 giorni dopo la convocazione.

35.3 Il Consiglio provinciale, all'atto dell'indizione dell'Assemblea, nomina la Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio per le votazioni.

35.4 L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto a voto nella Provincia, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, con lettera raccomandata anticipata a mezzo fax, telegramma o e- mail.

35.5 L'avviso di convocazione deve contenere: l'indicazione del luogo, l'orario della prima e della seconda convocazione –fissata almeno un'ora dopo la prima-, la composizione della Commissione Verifica Poteri e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

35.6 L'avviso di convocazione deve essere corredato dall'elenco degli aventi diritto a voto.

Art. 36
Assemblea Provinciale Straordinaria

36.1 L'Assemblea provinciale Straordinaria:
a) provvede alla elezione degli Organi decaduti prima della scadenza del Ciclo Olimpico.
b) provvede alla elezione delle cariche vacanti da reintegrare secondo le normative statutarie.

36.2 È convocata dal Presidente provinciale o da chi ne fa le veci entro 60 giorni dagli eventi previsti alle lettere a), b) del precedente comma 1. Lo stesso termine si applica a partire dalla data in cui viene avanzata richiesta di convocazione da parte della metà più uno degli aventi diritto al voto nella Provincia o della metà più uno dei Consiglieri provinciali. Dovrà celebrarsi entro i successivi 30 giorni.

36.3 Nella richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte degli aventi diritti al voto, deve essere specificamente indicato l'argomento da inserire all'ordine del giorno, accompagnato da una relazione che illustri il tema sottoposto all'esame.

36.4 L'avviso di convocazione spedito agli aventi diritto a voto nella Provincia, con lettera raccomandata anticipata a mezzo fax, telegramma o e-mail, corredata dall'elenco degli stessi, deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'orario in prima ed in seconda convocazione –fissata almeno un'ora

dopo la prima-, la composizione della Commissione Verifica Poteri nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 37
Costituzione Assemblea Provinciale

37.1 L'Assemblea provinciale è composta dai Presidenti di società ed associazioni affiliate aventi diritto a voto della Provincia rappresentati dal proprio Presidente, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un Dirigente della Società per delega. Nelle Assemblee provinciali, in presenza di almeno 20 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega ad un altro affiliato, della medesima, avente diritto al voto. Le deleghe devono essere redatte secondo le modalità previste dal successivo art. 13.1, *bis*.

37.2 I Presidenti dei Comitati provinciali, ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee provinciali non possono rappresentare associazioni e società, né direttamente, né per delega.

37.3 Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto:
a) i Componenti gli Organi centrali residenti nella provincia;
b) il Presidente ed i componenti dei Comitati regionali;
c) il Presidente ed i componenti del Comitato provinciale;
d) Il Segretario provinciale

37.4 L'Assemblea provinciale deve essere sempre fissata in prima ed in seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti almeno tre società aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo della prima e almeno un'ora dopo, è validamente costituita se sono presenti almeno due società aventi diritto al voto. In caso di Assemblea Ordinaria o Straordinaria elettiva, il quorum costitutivo di seconda convocazione è stabilito nella presenza di almeno tre società aventi diritto a voto.

37.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se assunte a maggioranza dei voti, salvo i casi diversamente disciplinati dal presente Statuto.

37.6 L'Assemblea provinciale elegge il proprio Presidente e il Vice Presidente per alzata di mano e controprova. In caso di dissenso o di più candidati, il Presidente della Commissione Verifica Poteri opererà il conteggio dei voti palesi distintamente. Verranno eletti Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea coloro che avranno ottenuto più voti.

37.7 È preclusa la partecipazione all'Assemblea provinciale a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione e alle società e le associazioni sportive affiliate non in regola con il pagamento delle quote associative di cui all'art. 41.3.

37.8 Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri e della Commissione di Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche provinciali.

Art. 38

Presentazione delle candidature

38.1 Le candidature alle cariche di Presidente provinciale, Consigliere provinciale devono pervenire per iscritto, consegnata a mano, per telegramma, raccomandata, fax presso la sede indicata nella lettera di convocazione almeno 20 giorni prima della data di celebrazione della Assemblea, a pena di irricevibilità.
In caso di consegna a mano le candidature devono pervenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.

38.2 È ammessa la candidatura individuale ad una sola carica elettiva.

38.3 Alla candidatura sottoscritta, colui che intende candidarsi deve dichiarare sotto la propria responsabilità, con autocertificazione in calce alla domanda stessa, di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

Art. 39
Comitato provinciale

39.1 Il Comitato provinciale ha competenza nella propria provincia e rappresenta nell'ambito provinciale la F.I.D.A.S.C.
È costituito allorché siano presenti nella provincia almeno 4 associazioni o società sportive regolarmente affiliate con diritto al voto.
Nelle province con meno di quattro affiliati con diritto al voto è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Comitato regionale un delegato con l'incarico di promuovere la costituzione e l'affiliazione delle società sportive o associazioni nel numero necessario per la costituzione del Comitato. Il Delegato rende annualmente al Consiglio Federale relazione sull'attività svolta e sulla gestione.

39.2 La carica di Delegato provinciale ha durata quadriennale, coincidente con il quadriennio Olimpico. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato provinciale.

39.3 Il Comitato provinciale cura l'attuazione dei programmi di attività sportiva federale nel proprio ambito territoriale. Il Comitato provinciale controlla che l'attività agonistica venga svolta secondo i programmi approvati e le norme dei regolamenti tecnici federali, denunciando agli Organi federali di giustizia e di disciplina le irregolarità direttamente o indirettamente riscontrate, commesse sia da parte di Associazioni o Società che di singoli tesserati.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.

39.4 Il Comitato provinciale è retto da un Consiglio che dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, composto da:
- 1 Presidente;
- da 4 a 7 Consiglieri, secondo i seguenti parametri: 4 se sono presenti nella provincia 4 società aventi diritto a voto, un Consigliere in più ogni 3 società ulteriori, sino al numero di sette. Il Consiglio stesso nel suo ambito, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto elegge un Vice Presidente Vicario.

39.5 I componenti del Consiglio provinciale vengono eletti dall'Assemblea provinciale a maggioranza. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio; in caso di ulteriore parità si procede in ragione della maggiore età.

39.6 Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni e decade alla scadenza del quadriennio olimpico.

39.7 Il Consiglio provinciale è convocato dal Presidente provinciale e si deve riunire periodicamente ogni qualvolta sia necessario per esaminare e decidere sulle questioni di competenza.
Deve essere riunito entro 60 giorni se richiesto da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

39.8 Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme e le disposizioni previste per il Consiglio Federale, ove applicabili.

Art. 40
Il Presidente del Comitato provinciale

40.1 Il Presidente del Comitato provinciale rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.D.A.S.C. nell'ambito territoriale della propria provincia ed ha la rappresentanza del Comitato. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio ed è responsabile, con i componenti del Consiglio, nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea provinciale, dell'attività del Comitato nonché dei fondi federali acquisiti per le spese di funzionamento del Comitato stesso.

40.2 Il Presidente del Comitato rappresenta la Federazione negli organi provinciali del CONI.

40.3 È eletto dall'Assemblea provinciale con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, prima e separatamente dell'elezione dei componenti del Consiglio provinciale. Nel caso in cui nessuno dei candidati alla carica di Presidente abbia riportato la maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero dei suffragi. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

40.4 Il Presidente:

a) convoca salvo i casi statutariamente previsti, l'Assemblea provinciale;
b) convoca e presiede, salvo i casi statutariamente previsti, il Consiglio provinciale.

40.5 In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

40.6 In caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato provinciale si applicano le norme previste a livello nazionale, in quanto compatibili.

TITOLO IV
DEI REQUISITI E DELLE INCOMPATIBILITA'

Art. 41
Diritto di voto

41.1 Acquisiscono il diritto al voto i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e attestate dalla Segreteria Federale ed a condizione che nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della F.I.D.A.S.C. Dovrà considerarsi attività sportiva con carattere continuativo la partecipazione delle società affiliate attraverso i propri tesserati a manifestazioni federali a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale almeno due volte ogni dodici mesi.

41.2 Tutti gli atleti e i tecnici sportivi maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività hanno diritto ad un voto e possono rappresentare, nell'ambito della propria categoria, nelle Assemblee regionali di categoria, deleghe in misura non superiore a tre. Ai rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.

41.3 La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e/o del versamento di almeno 7 quote di tesseramento federale preclude il diritto di partecipare alle Assemblee ed alla attività sportiva federale.

41.4 È altresì preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

41.5 La F.I.D.A.S.C. prevede procedure elettorali ispirate ai principi di democrazia interna ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, assicurando forme di equa rappresentanza.

Art. 42
Requisiti di eleggibilità

42.1 Possono ricoprire cariche federali elettive coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Per atleti e tecnici occorre essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
   Possono essere eletti gli atleti che abbiano preso parte a competizioni di livello nazionale o regionale comprese nei calendari sportivi federali.
   Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli organi di controllo e di giustizia. Per gli atleti e i tecnici il requisito suddetto deve riferirsi alle rispettive qualifiche;
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
d) non aver riportato, nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

42.1 *bis* Oltre a quanto previsto dal comma precedente, il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

42.2 Sono tecnici sportivi: gli istruttori, i preparatori atletici, gli insegnanti tesserati e iscritti in apposito albo.

42.3 È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, la FIDASC, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

42.4 Sono ineleggibili tutti coloro i quali abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.I.D.A.S.C.

42.5 È ammessa la candidatura individuale ad una sola carica federale.

42.6 La mancanza anche di uno solo dei requisiti, accertata dopo l'elezione o comunque intervenuta nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica.

42.7 È altresì ineleggibile a qualsiasi carica né può rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo il soggetto che sia stato radiato anche da altro Ente riconosciuto dal CONI diverso dalla FIDASC.

42.8 Il Presidente e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.

Art. 43
Incompatibilità delle cariche centrali e periferiche

43.1 Fermo restando quanto specificamente previsto per la Commissione Federale di garanzia, per gli Organi di Giustizia e per l'Ufficio del Procuratore Federale, la carica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa F.I.D.A.S.C. Sono inoltre considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche,

con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

43.2 Le cariche di Presidente Federale, di componente gli Organi di Giustizia e di componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.

43.3 La carica di Presidente Federale e di Consigliere a livello nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale, in organismi riconosciuti dal CONI.

43.4 Sono incompatibili tra di loro le cariche di Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale, Presidente Regionale, Delegato Regionale, Presidente Provinciale, Delegato Provinciale, Presidente di società.

43.5 Verificandosi casi di incompatibilità, l'interessato dovrà optare, entro quindici giorni, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta.

43.6 In caso di mancata opzione nel termine prestabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio a tutti gli effetti, dalla nuova carica.

TITOLO V
DELLA GIUSTIZIA, DEGLI ORGANI E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 44
Principi generali di giustizia

44.1 Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

44.2 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

44.3 La decisione del giudice è motivata e pubblica.

44.4 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

44.5 Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

44.6 Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

44.7 La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

44.8 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di Organo di giustizia o di Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.

44.9 Gli incarichi presso gli Organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

44.10 La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 7.

44.11 Gli Organi di giustizia sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

44.12 Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio del Procuratore Federale.

44.13 La sospensione cautelare è disciplinata dall'art. 17 bis del Regolamento di Giustizia.

44.14 La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. È disposta secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia.

44.15 In materia di doping le attribuzioni ed i procedimenti sono quelli stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI.

44.16 La giustizia della F.I.D.A.S.C. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia.

44.17 Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali, o di altra disposizione loro applicabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 47, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

44.18 La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport

Art. 45
Organi di giustizia

45.1 Sono Organi di giustizia presso la Federazione:
a) il Giudice Sportivo Nazionale;
b) il Tribunale Federale;
c) la Corte Federale di Appello, in funzione propria ed in funzione di Corte Sportiva di Appello.

Art. 46
Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo

46.1 Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale. Il Giudice sportivo nazionale si compone di un componente effettivo e di un componente supplente, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.

46.2 I componenti del Giudice Sportivo Nazionale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- laureati in giurisprudenza con competenza in materia di giustizia sportiva.

46.3 Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

46.4 Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.

46.5 Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale.

Art. 47
Attribuzioni del Giudice Sportivo, azione e procedimento: rinvio

47.1 Le attribuzioni del Giudice Sportivo nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia Federale.

Art. 48
Istituzione, nomina e composizione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

48.1 I componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello sono i medesimi della Corte Federale di Appello.

48.2 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 2 e dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compone di sei componenti. Tra i componenti uno, individuato dal Consiglio Federale, svolge le funzioni di Presidente.

48.3 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione.

48.4 Avverso le decisioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI non oltre trenta giorni dalla pubblicazione.

Art. 49
Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

49.1 Le attribuzioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 50
Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

50.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici Federali.

50.2 I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

50.3 I componenti del Tribunale Federale sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

50.4 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

50.5 I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

50.6 Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono di sei componenti. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di Presidente.

50.7 Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 51
Attribuzioni dei Giudici Federali, azione e procedimento: rinvio

51.1 Le attribuzioni dei Giudici Federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia Federale.

Art. 52
Procedimenti in materia di doping

52.1 In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

Art. 53
Provvedimenti di clemenza

53.1 I provvedimenti di clemenza relativi alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Giustizia sono i seguenti:
a) Indulto: condona in tutto o in parte la sanzione disciplinare o la commuta in un'altra specie, ma non estingue le sanzioni accessorie e gli altri effetti della sanzione, salvo che il provvedimento di clemenza non disponga diversamente. La competenza è del Consiglio Federale.
b) Amnistia: estingue la infrazione disciplinare e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della sanzione e degli effetti accessori. La competenza è del Consiglio Federale.

c) Grazia: estingue, in tutto o in parte, la sanzione ma non l'infrazione disciplinare o la commuta in un'altra specie. Non estingue le sanzioni accessorie e gli altri effetti della sanzione, salvo che il provvedimento di clemenza non disponga diversamente. È di competenza del Presidente della Federazione. Può essere concessa dopo che sia stata scontata almeno la metà della sanzione. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

53.2 I provvedimenti di clemenza non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 54
Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport

54.1 I provvedimenti adottati dagli organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

54.2 Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI.

54.3 Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione delle norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

54.4 Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 55
Arbitrato Federale

55.1 Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

55.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di Parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.

55.3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

55.4 Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

55.5 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

TITOLO VI
PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 56
Patrimonio

56.1 Il patrimonio della F.I.D.A.S.C. è costituito da:
a) Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
b) Attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
c) Patrimonio netto;
d) Debiti e fondi.

56.2 Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 57
Esercizio finanziario

57.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

57.2 La gestione della FIDASC spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.

57.3 Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrative), da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.

57.4 Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul sito internet della federazione in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio.

57.5 L'Assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.

57.6 Qualora la F.I.D.A.S.C. costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale con le stesse modalità previste al comma 4, ed allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale del CONI.

57.7 La revisione del bilancio della Federazione e dei bilanci delle società partecipate da questa è da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58
Modifiche dello Statuto

58.1 Le proposte di modifiche allo Statuto, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

58.2 Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

58.3 Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

58.4 Il Consiglio Federale nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

58.5 L'Assemblea per la modifica dello Statuto viene costituita ed assume le deliberazioni con il quorum costitutivo e deliberativo indicato al precedente art. 13.3 del presente Statuto.

Art. 59
Entrata in vigore

59.1 Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I

Art. 60
Norme finali e transitorie

60.1 Le modifiche afferenti la costituzione e composizione del Consiglio Federale introdotte con il presente Statuto decorreranno dalla prima Assemblea elettiva successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.

60.2 Si rimanda al Regolamento Organico Federale per le norme attuative del presente Statuto.

60.3 Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI di cui all'opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

60.4 I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data abbiano già raggiunto il limite di cui all'artt. 19.3 del presente Statuto possono svolgere se eletti un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi, oltre alla maggioranza di cui all'art. 19.7.

60.5 Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 19.7, la maggioranza di cui al comma precedente. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.